Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 1830

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)
con il Ministro per i rapporti con le regioni (FITTO)
e con il Ministro per il turismo (BRAMBILLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Relazione tecnica . . . . . » 4

Analisi tecnico-normativa . . . . . » 17

Analisi dell'impatto della regolamentazione . . . . . » 19

Disegno di legge . . . . . » 21

Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede . . . . . » 23

Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza di interpretazione . . . . . » 28

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente Accordo di collaborazione nel campo del turismo entra a far parte delle relazioni internazionali tra i due Paesi e consente di poter formalizzare le aspettative verso l'apertura di una serie di rapporti con la Repubblica moldava, inserendosi nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi.

L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione, costituendosi come importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Le Amministrazioni coinvolte sono le Amministrazioni nazionali del turismo dei due Paesi.

Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo sono:

– la collaborazione nelle attività formative settoriali;

– gli scambi di informazione, di materiale turistico e di statistiche;

– la promozione congiunta.

In particolare gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono le linee guida dell'Accordo.

L'articolo 4 concerne la eventuale reciproca apertura di uffici del turismo.

L'articolo 5 riguarda le formalità d'ingresso nei due paesi.

L'articolo 6 concerne la possibile collaborazione nel campo delle impreve private.

L'articolo 7 prevede iniziative comuni nella promozione turistica.

L'articolo 8 riguarda iniziative sulla formazione.

Gli articoli 9 e 10 prevedono la Commissione congiunta per l'attuazione dell'Accordo.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano il rispetto degli obblighi internazionali, le modalità di risoluzione delle controversie, gli emendamenti, l'entrata in vigore e la durata.

Condizione necessaria, quale presupposto organizzativo, è lo sviluppo di un piano di attività concordate nell'ambito di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- X **SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**
- ☐ **INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE**
- ☐ **INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)**
- ☐ **SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA**
- ☐ **SU TESTO APPROVATO DAL SENATO**

A) Titolo del provvedimento:

DDL"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

		NUMERO	PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	**1. Art. 9. comma** **2. Art. comma** **3. Art..... comma.....** **4. Art. ... comma.....** **5. Art..... comma.....** **6. Art.....comma..... .**
PER LA COPERTURA:	**1. Art. 3 comma** **2. Art.....comma.....**
PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:	**1. Art. / comma /** **2. Art ..... comma.....**

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO

SEZIONEII

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) **Descrizione sintetica degli Articoli:**
Art.9: Spese per riunioni di funzionari del gruppo misto di lavoro;

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.l) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.
- Diaria di missione in base al D.M. 13 gennaio 2003, leggi indicate in Appendice e L. n. 248/06.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) *Metodologia di calcolo.*
Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

	Anno 2009					Anno 2010					Anno 2011					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	Ll	Annuale	Ll.	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll.		
Art. 9												- 3.360				-3.360	
Totale effetti finanz. negativi												-3.360				- 3.360	
Totale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II
TABELLA I bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		Totale
	C/cor	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	
TOTALE a carico dello Stato																					

SEZIONE II bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

	Anno 2009					Anno 2010					Anno 2011					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll.	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll.	Ann.	Perm.	Ll.	Annuale	Ll.		
Articolo 9												-3.360				-3.360	
Totale effetti finanz. negativi												-3.360				-3.360	
Totale effetti finanz. positivi																	
Totale generale effetti finanz. negativi																	
Totale generale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

Acxtico dUto Stato

Articolo / Comma	Anno 1				Anno 2				Anno 3				Anno 4				Anno 5			
	Corrente		c/Cap		Correnle		cCap		Corrente		cEap. .		Corrente		c/Cap		Col reri e		c/Cap	
	Ann.	Perm	Li.	Ann.	Ann.	Perm.	LJ	Ann.	LJ.	Ann.	Perti	Li.	Ann.	LJ.	Ann.	Li.	Ann.	Perm	Li.	Ann	Li
Totale effetti finani. negativi																					
Totale effetti finanz. positivi																					
1 otele Generale effetti *(Intnz.* negativi																					
Totale generale effetti finanz. positivi																					

Articolo / Comma	Anno 6				Anno 7				Anno 8				Anno 9				Anno 10			
	Corrente		c/Cap		Correnle		cCap		Corrente		cEap. .		Corrente		c/Cap		Col reri e		c/Cap	
Totale effetti finani. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
1 otele Generale effetti *(Intnz.* negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)			-3.360

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri		
	Ministero		
- Tabella B	Ministero		
	Ministero.....		
	Totale fondi speciali		

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Leggen. 170/97 articolo 3 comma 1			3.360
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			3.360

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge ..... articolo .....comma			
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... .comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			3.360

PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Moldova in materia di cooperazione turistica comporta i seguenti oneri, in relazione al sotto indicato articolo:

Articolo 9:

Per l'esame e la predisposizione dei programmi operativi, viene costituito un gruppo misto di lavoro che si riunirà ogni due anni, alternativamente nella Repubblica Moldova ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Chisinau di due funzionari per un periodo di tre giorni, la relativa spesa verrà così suddivisa:

Spese di missione:		
– pernottamento (Euro 150 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	900
– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 83; l'importo di euro 83 è ridotto di euro 28 corrispondente ad un terzo della diaria (euro 55 + euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 76 x 2 persone x 3 giorni	»	456
Spese di viaggio:		
– biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (euro 1.000 x 2 persone = euro 2.000)	»	2.000
Totale onere (art. 9)	euro	3.356

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2011 e per ciascuno dei bienni successivi, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ammonta ad euro 3.356, in cifra tonda ad euro 3.360.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero di funzionari, riunioni

e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia infine quanto segue:

– la promozione dei viaggi turistici in occasione di fiere, congressi, manifestazioni culturali e sportive (articolo 2), la cui spesa resta a carico degli operatori privati e, pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica;

– la facilitazione dello scambio di gruppi e delegazioni di esperti, l'organizzazione di mostre comuni, congressi, seminari, conferenze, simposi, tavole rotonde, la prestazione di servizi di consulenza (articolo 3) verranno realizzati compatibilmente con le risorse di bilancio che si renderanno di volta in volta disponibili;

– l'istituzione di Uffici di rappresentanza e promozione turistica (articolo 4), è di competenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); l'Amministrazione centrale svolge il compito di controllo ed esamina le domande ai fini della relativa autorizzazione. Dette attività vengono svolte utilizzando gli stanziamenti di bilancio previsti dalla vigente legislazione, con esclusione, quindi, di oneri per il bilancio dello Stato;

– lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico (articolo 7), rientra nella competenza dell'ENIT che provvede con utilizzo delle proprie risorse, con esclusione di spesa a carico del bilancio dello Stato;

– per quanto riguarda la possibilità di redigere protocolli separati (articolo 13) sono ammessi purché non comportino disposizioni onerose per la finanza pubblica.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

I. – *Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.*

La necessità dell'intervento normativo si fonda sulla sussistenza di nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, previsti in particolare per l'applicazione dell'articolo 9 (riunioni bilaterali) dell'atto internazionale in questione.

Il disegno di legge si ricollega al quadro normativo tipico previsto nell'articolo 80 della Costituzione.

Per quanto attiene all'incidenza della norma proposta sulle leggi e sui regolamenti vigenti, si fa presente che non si prevede di dover porre in essere regolamenti né altri atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per darvi attuazione.

Il provvedimento in oggetto non presenta profili di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in oggetto non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali poiché le relazioni internazionali, pur in materia di competenza regionale, rientrano tra le competenze dello Stato.

Vi è assenza di rilegificazione e piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Non risultano altri progetti di legge vertenti su analoga materia all'esame del Parlamento.

II. – *Contesto normativo comunitario e internazionale.*

Si ritiene, che l'intervento in oggetto non susciti aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto il turismo è a tutt'oggi una delle materie di competenza nazionale.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul provvedimento in oggetto.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

III. – *Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.*

Il testo in questione non presenta nuove definizioni normative ed è coerente con quelle già in uso.

Nel testo non ricorrono riferimenti normativi, novelle legislative o effetti abrogativi di norme in vigore.

Non si riscontra nell'atto in oggetto alcuna disposizione con effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

1) *Il contesto e gli obiettivi.*

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione economica bilaterale con la Repubblica di Moldova.

L'Amministrazione coinvolta nell'applicazione dell'Accordo è il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

I destinatari diretti dell'Accordo sono rappresentati dagli operatori del settore turistico, in particolare operatori alberghieri ed agenti di viaggio.

2) *Le procedure di consultazione.*

Il disegno di legge è frutto di consultazione con le competenti Autorità moldove e con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

3) *La valutazione dell'opzione di non intervento.*

L'opzione di non intervento risulta di per sé contrastante con la necessità dell'intervento legislativo imposta dall'articolo 80 della Costituzione.

4) *La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio.*

L'Accordo presenta un contenuto analogo a quello di precedenti intese stipulate con altri Paesi. Non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

5) *La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.*

Le clausole dell'Accordo sono conformi ad una consolidata prassi generalmente seguita in campo internazionale per la conclusione di intese su analoga materia.

6) *L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.*

L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione, costituendosi come importante fattore di sviluppo per le relazioni commerciali tra i due Paesi.

7) *Le modalità attuative dell'intervento regolatorio.*

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico-normativo possibile, tenuto conto della riserva di legge formale imposta dalla Costituzione per l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali di cui all'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 3.360 annui a decorrere dal 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "le Parti",

Prendendo come base lo statuto dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, approvato il 27 settembre 1970 in Messico,

Desiderando contribuire allo sviluppo delle relazioni nel campo del turismo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova ed alla cooperazione tra le autorità abilitate di entrambi gli Stati,

Riconoscendo che la collaborazione nel campo del turismo è considerata un elemento importante e necessario per il consolidamento delle relazioni di amicizia tra i popoli di entrambi i Paesi,

Tendendo a creare una base per l'ampliamento delle relazioni nel campo del turismo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, in conformità con la legislazione nazionale di entrambi gli Stati ed in accordo con le norme del diritto internazionale, contribuiranno allo sviluppo delle relazioni nel campo del turismo.

Articolo 2

Le Parti faciliteranno lo sviluppo del turismo nei diversi modi e forme accettati dalla pratica internazionale ivi compreso:

- turismo culturale
- turismo d'affari
- turismo accademico
- turismo balneare e di trattamento
- turismo rurale
- turismo ecologico
- viaggi turistici in vista di partecipare alle esposizioni, fiere, eventi culturali e sportivi, ecc.
- turismo di gruppo ed individuale
- turismo per la gioventù, ecc.

Articolo 3

La collaborazione definita nel presente Accordo sarà realizzata favorendo lo sviluppo della cooperazione tra le istituzioni pubbliche e gli agenti economici nel campo del turismo della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova, mediante:

- la creazione delle condizioni favorevoli per attirare gli investimenti ai fini di sviluppare il turismo;
- il sostegno alle aziende miste nel campo di turismo;
- la facilitazione dello scambio di professionisti, gruppi e delegazioni di esperti nel campo del turismo;
- l'organizzazione di mostre comuni, congressi, seminari, conferenze, simposi, tavole rotonde;
- la prestazione dei servizi di consulenza;
- altre forme di collaborazione convenute dalle Parti.

Articolo 4

Ai fini di favorire le relazioni bilaterali nel campo del turismo, le Parti offriranno assistenza reciproca nell'apertura degli uffici d'informazioni turistiche sul territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di Moldova.

Gli uffici menzionati opereranno in base della legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi ed in conformità alle norme del diritto internazionale.

Articolo 5

Le Parti, in ottemperanza alla legislazione nazionale di entrambi gli Stati e agli accordi internazionali, con particolare riferimento per l'Italia agli Accordi di Schengen, contribuiranno alla semplificazione delle formalità di controllo per i turisti di entrambi gli Stati.

Articolo 6

Le Parti contribuiranno alla realizzazione delle condizioni necessarie per favorire la conclusione e la definizione dei contratti di collaborazione tra le persone giuridiche e le organizzazioni turistiche delle Parti mediante:

- lo sviluppo, la gestione e la protezione delle risorse turistiche culturali e naturali;

- l'allargamento della varietà dei servizi turistici.

Articolo 7

Ai fini di sviluppare il turismo in entrambi i Paesi, le Parti coopereranno nell'organizzazione delle attività informative e di promozione turistica, quali:

- mostre, fiere, conferenze stampa, tavole rotonde;
- elaborazione e presentazione di film sul turismo;
- scambio di materiali promozionali ed informativi sul turismo, di periodici specializzati e pubblicazioni scientifiche offerte dalle biblioteche e dalle case editrici di entrambi i Paesi;
- scambio d'informazioni riguardanti le leggi ed altre norme che regolamentano l'attività nel campo del turismo;
- scambio d'esperienza ed informazioni riguardanti i problemi della costruzione, ricerca scientifica nel campo del turismo, la partecipazione con statuto di membro nelle organizzazioni turistiche internazionali ed altri campi relativi allo sviluppo del turismo.

Le forme concrete, il calendario e le condizioni finanziarie di queste attività, nonché il volume dei materiali d'informazione e pubblicità turistica, che devono essere messi a disposizione reciprocamente, saranno stabiliti dalle Parti attraverso i programmi convenuti.
Le condizioni stipulate nell'Accordo saranno rese effettive secondo le risorse disponibili.

Articolo 8

Le Parti estenderanno, in accordo con la legislazione nazionale, la collaborazione nella formazione e nello sviluppo del personale professionale per l'industria del turismo.

A tale scopo le Parti converranno con apposito progetto separato:

a) sullo scambio reciproco degli studenti nelle rispettive specialità ai fini di studiare negli istituti di istruzione superiore degli entrambi i Paesi;

b) sull'offerta reciproca delle possibilità d'insegnamento e del perfezionamento del personale dirigente e degli specialisti delle autorità abilitati nel campo del turismo; degli agenti economici ed organizzazioni turistiche, nonché del personale alberghiero, dei ristoranti ed altre categorie di specialisti che prestano servizi turistici.

Articolo 9

Ai fini dell'esame operativo delle misure volte alla realizzazione del presente Accordo, si istituisce un gruppo misto di lavoro, costituito dai rappresentanti delle autorità competenti delle Parti.

Il gruppo di lavoro:

- studierà i problemi sorti durante il processo di realizzazione del presente Accordo;
- discuterà e proporrà soluzioni per tali problemi;
- elaborerà le raccomandazioni destinate a stimolare lo scambio e la cooperazione nel campo del turismo.

Articolo 10

Le autorità responsabili della realizzazione del presente Accordo sono:

- nella Repubblica Italiana: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo;
- nella Repubblica di Moldova: il Ministero della Cultura e del Turismo.

Articolo 11

Il presente Accordo non incide sui diritti e sulle obbligazioni delle Parti discendenti dagli altri trattati internazionali di cui la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova sono sottoscrittori.

Articolo 12

Le Parti risolveranno le divergenze che potrebbero sorgere sull'interpretazione e la realizzazione del presente Accordo tramite negoziati e consultazioni.

Articolo 13

Le Parti, di comune intesa, possono integrare il presente Accordo con le disposizioni aggiuntive e modifiche necessarie, debitamente perfezionate in protocolli separati, che costituiranno parte integrante del presente Accordo.
I protocolli summenzionati entreranno in vigore secondo le disposizioni dell'Art. 14 del presente Accordo.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della ricezione, attraverso canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta con cui le quali le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. Esso verrà rinnovato automaticamente per il successivo periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non notificherà per iscritto all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza della validità del presente Accordo, la sua intenzione di recedervi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Roma il 7 dicembre 2006, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza di interpretazione di quanto previsto dal presente Accordo, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

per il Governo
della Repubblica Italiana

per il Governo della
Repubblica di Moldova

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

Per copia conforme

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON TOURISM COLLABORATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova hereinafter called "Parties",

Taking as basis the statute of the World Tourism Organization, approved on September 27, 1970 in Mexico,

Willing to contribute to the development of tourism relations between the Italian Republic and the Republic of Moldova and to the co-operation between the empowered authorities in the field of tourism of both states,

Recognizing the fact that the collaboration in the field of tourism is considered an important and necessary element for the consolidation and development of friendly relationships between the people of both countries,

Tending to create a basis for the extension of tourism relations between the Italian Republic and the Republic of Moldova,

Have agreed on the following:

Article 1

The Parties pursuant to the national legislation of both states and in accordance with the international legal regulations will contribute to the development of relations in the field of tourism.

Article 2

The Parties will facilitate tourism development in its diverse forms, which are accepted by international practice, including:

- cultural tourism
- business tourism
- academic tourism
- balneal and health recovering tourism
- rural tourism
- ecological tourism
- event trips while attending exhibitions, fairs, cultural and sport events, etc.
- group and individual tourism
- youth tourism, etc.

Article 3

The collaboration defined by this Agreement will be achieved by favouring cooperative development between the public establishments and economic agents that activate in the field of tourism in the Italian Republic and in the Republic of Moldova by means of :

- creating favourable conditions for attracting investments aiming to support and develop tourism;
- supporting joint ventures in the field of tourism;
- facilitate the exchange of professionals, groups of experts in the field of tourism;
- organizing common exhibitions, congresses, seminars, conferences, symposiums, round tables;
- offering consulting services;
- and other forms of cooperation settled by Parties.

Article 4

Aiming at developing bilateral relationships in the field of tourism the Parties will offer mutual assistance in setting up tourism information bureaus on the territory of the Italian Republic and of the Republic of Moldova.

The above mentioned bureaus will operate on the basis of the current national legislation of each of the states, and pursuant to international law.

Article 5

The Parties, in accordance with the current legislation of both states and international agreements, with special reference to Schengen Agreements in case of Italy, will contribute to the simplification of the border control formalities for the tourists of both states.

Article 6

The Parties will contribute to the realization of necessary conditions, which will favour the conclusion and implementation of the collaboration contracts between companies and tourist institutions, paying special attention to:

- the development, management and protection of cultural and natural tourist resources;
- the enlargement of tourist services.

Article 7

In order to develop the tourism in both countries the Parties will cooperate to the organization of informative and tourism promotion activities, namely:

- exhibitions, trade fairs, press conferences, round tables;
- presentation of tourism documentaries;
- exchange of promotional and informative materials on tourism, exchange of specialized magazines and scientific publications offered by libraries and printing houses from both states;
- exchange of information regarding the legal framework that regulates tourist activity;
- exchange of experience and information regarding construction problems, scientific research in the field of tourism, membership in international tourism organizations, as well as other fields related to the development of tourism.

The specific forms, the agenda and the financial terms of these actions, as well as the volume of tourist information and promotional materials that shall be mutually made available, will be established by the Parties through dually agreed programs.

The conditions stipulated in the Agreement will be implemented according to the available resources.

Article 8

The Parties will extend, in accordance with national legislation, the collaboration in training and developing professionals for tourism industry.

For this purpose the Parties will agree with a separate project on:

a) mutual exchange of students in the related specialties, with the purpose of studying at higher education establishments of both states;

b) offering mutual possibilities of training and improving the skills of executive personnel and specialists of tourism authorities; of economic entities and institutions; as well as of the hotel and restaurant personnel and of other specialists that provide tourist services.

Article 9

In order to efficiently examine the actions directed to the accomplishment of this Agreement, a mixed working group will be established, consisting of representatives of tourism authorities of both Parties.

This working group will:

- study the problems that appear during the accomplishment of this Agreement;
- discuss and propose solutions for these problems;
- elaborate recommendations aiming at stimulating the exchange and co-operation in the field of tourism.

Article 10

The authorities responsible for the accomplishment of this Agreement are:

in the Italian Republic: Presidency of the Council of Ministers – Department for the development and the competitiveness of Tourism;

- in the Republic of Moldova: Ministry of Culture and Tourism

Article 11

This Agreement does not affect the rights and obligations of the Parties that result from other international treaties to which the Italian Republic and the Republic of Moldova are signatories.

Article 12

The Parties will settle disputes that could appear concerning the interpretation and the accomplishment of this Agreement by means of negotiations and consultations.

Article 13

The Parties, in common understanding, can complement this Agreement with required riders and modifications, drafted in separate protocols as integrate parts of this Agreement.

The above mentioned protocols will come into effect in accordance with the provisions of Art. 14 of this Agreement.

Article 14

This Agreement shall enter into force at the date of receipt, through diplomatic channels, of the last written notification by which the Parties have officially notified each other that the respective internal procedures for its entry into force have been fulfilled.

This Agreement is concluded for a period of five years. It will be automatically renewed for the next five years period, unless either of the two Parties will notify in written to the other Party, at least six months prior to the expiration of the effect of this Agreement, on its intention to terminate it.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on December 7th, 2006, in two original documents, each in Italian, Moldovan and English languages, all texts being equally authentic.

In the event of any dispute on interpretation of this Agreement, the English version shall prevail.

For the Government of the Italian Republic

For the Government of the Republic of Moldova

Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati

Per copia conforme